N. **21** Del **04/02/2019**

A cura di Debhorah Di Rosa

Quota 100: requisiti e modalità di presentazione delle istanze

Categoria: **Previdenza e lavoro**Sottocategoria: **Pensioni**

L'Inps, con una nuova circolare, ha illustrato le disposizioni principali relative alla nuova pensione con quota 100: si tratta di una tipologia di pensionamento introdotta dal decreto-legge in materia di reddito di cittadinanza e pensioni, che prevede dei requisiti flessibili per uscire dal lavoro. Per pensionarsi, difatti, è sufficiente aver compiuto 62 anni di età e possedere 38 anni di contributi.

E' ammesso il cumulo dei versamenti presenti in gestioni previdenziali diverse, se amministrate dall'Inps: ai fini del diritto alla pensione, sono sommati tutti i periodi non coincidenti, mentre ai fini della misura, cioè dell'importo del trattamento, valgono tutti i contributi accreditati. Nessuna penalizzazione è prevista nel calcolo della pensione, né il ricalcolo contributivo del trattamento.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Quota 100	2
Decorrenza del trattamento	3
Compatibilità con altri redditi	4
Modalità di presentazione delle domande	4
Allegato 1	
L'Esperto risponde	7
Allegato 2	
Tavola Sinottica	8







FISCALF@CUS.it

N. **21**

Del 04/02/2019

Premessa

È stato pubblicato il Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, che disciplina l'accesso al trattamento di pensione "Quota 100" e alla cosiddetta "Opzione donna". L'INPS è intervenuta al riguardo con due documenti di prassi, pubblicati sul proprio portale istituzionale.



Con la Circolare INPS 29 gennaio 2019, n. 11, l'Istituto fornisce le istruzioni applicative in materia di accesso alla pensione anticipata, alla pensione "Quota 100", alla pensione "Opzione donna", alla pensione in favore dei lavoratori precoci, nonché in materia di assegni straordinari dei fondi di solidarietà e di prestazioni di accompagnamento alla pensione.

Il Messaggio 29 gennaio 2019, n. 395, inoltre, illustra le modalità operative di presentazione delle relative domande di pensione, tramite il servizio online Domanda di pensione anzianità/anticipata quota 100 accessibile con il PIN. Vediamo in dettaglio tutte le indicazioni e i chiarimenti forniti dall'Istituto.

Quota 100

Quota 100 è un trattamento di pensionamento anticipato spettante ai soggetti che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni possono conseguire il diritto alla pensione quota 100.



Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Il requisito contributivo richiesto per la "pensione quota 100" può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche **cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi** versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall'INPS.



I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi contributivi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli versati o accreditati presso la gestione nella quale risultino presenti il maggior numero di contributi.







N. **21** Del **04/02/2019**

⇒ ESEMPIO

Anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti: dal 1982 al 2019 Anzianità contributiva presso la Gestione separata: dal 1996 al 2019 Pensione guota 100: 14 anni FPLD + 24 anni Gestione separata.

Nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.

Nel caso in cui tra le gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che prevede il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

Decorrenza del trattamento

I lavoratori dipendenti da **datori di lavoro diversi dalle Pubbliche Amministrazioni** ed i lavoratori autonomi, che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

Se invece i prescritti requisiti maturano a decorrere dal 1° gennaio 2019, il diritto decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

⇒ ESEMPIO 1

Maturazione requisiti: 20 maggio 2019 - decorrenza del trattamento pensionistico: 1 settembre 2019.

⇒ ESEMPIO 2

Maturazione requisiti: 30 maggio 2019 - decorrenza del trattamento pensionistico: 31 agosto 2019.



I lavoratori dipendenti delle **Pubbliche Amministrazioni** che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; se i requisiti vengono perfezionati a partire dal 30 gennaio 2019, la decorrenza è fissata trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e comunque non prima del 1° agosto 2019.







N. **21** Del **04/02/2019**

Lavoro & Previdenza

La pensione quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, ex art. 2222 del Codice Civile, nel limite di 5.000 Euro lordi annui.



⇒ ESEMPIO 1

Maturazione requisiti: 29 maggio 2019 - decorrenza del trattamento: 30 novembre 2019.



⇒ ESEMPIO 2

Maturazione requisiti: 30 maggio 2019 - decorrenza del trattamento: 1 dicembre 2019.

Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Compatibilità con altri redditi

I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la "pensione quota 100", comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi. Il trattamento pensionistico è cumulabile con la produzione di redditi derivanti dallo svolgimento di **lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 C. C.** nel limite di 5.000 Euro lordi annui. Il superamento di tale limite reddituale annuo comporta la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno di produzione del suddetto reddito.

Modalità di presentazione delle domande

Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall'Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione sul portale dell'Istituto nella sezione "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci".

Selezionando l'opzione "NUOVA DOMANDA" è possibile scegliere:

- per la pensione c.d. quota 100: "Pensione di anzianità/vecchiaia", "Pensione di anzianità/anticipata", "Requisito quota 100";
- per la pensione anticipata: "Pensione di anzianità/vecchiaia", "Pensione di anzianità/anticipata", "Ordinaria";



N. **21** Del **04/02/2019**

- per la pensione anticipata c.d. opzione donna: "Pensione di anzianità/vecchiaia", "Pensione di anzianità/anticipata", "Contributivo sperimentale lavoratrici".

Con tale modalità i lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, possono anche chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.



Per richiede la pensione anticipata Quota 100, è necessario cliccare, una volta aperto il menù a tendina nella sezione "Tipo", sulla voce "Requisito quota 100".

La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all'INPS o, in alternativa, utilizzando i servizi del Contact center



e selezionare poi il Fondo e la Gestione di liquidazione del trattamento pensionistico.





Lavoro & Previdenza

Direttore Antonio Gigliotti N. 21 Del 04/02/2019



Le lavoratrici che opteranno per opzione donna dovranno attendere 12 mesi per avere diritto al trattamento pensionistico, se lavoratrici dipendenti, o 18 mesi se autonome.



Lavoro & Previdenza

N. **21** Del **04/02/2019**

Allegato 1

L'Esperto risponde...

Oggetto: trattamenti pensionistici a confronto

QUESITO

Quanto perdo andando in pensione con Quota 100 e non con la pensione anticipata a 42 o 41 anni e 10 mesi di contributi (requisito bloccato per uomini e donne fino al 2026)? La misura è compatibile con l'isopensione?

SOLUZIONE

Il testo del decreto non prevede alcun ricalcolo dell'assegno, cui si continueranno ad applicare le regole di calcolo pensionistiche tradizionali, ovvero con il metodo retributivo, misto o contributivo a seconda della contribuzione posseduta dal richiedente alla data del 31.12.1995. Non vi sono, dunque, decurtazioni riservate alle pensioni in Quota 100. Tuttavia è necessario considerare che se il soggetto continuando a lavorare proseguisse nella contribuzione, il montante contributivo continuerebbe a crescere restituendo una pensione più alta. La prestazione di isopensione e l'assegno straordinario, erogabili dai fondi di solidarietà bilaterali anche alternativi di cui al D.Lgs. n.148/2015, non può essere erogata direttamente in vista dell'ingresso in Quota 100. Se tuttavia il soggetto decidesse di interrompere la fruizione dell'assegno o dell'isopensione richiedendo Quota 100, tale diritto soggettivo rimane da lui esercitabile non essendo esplicitamente inibito, ferma restando la decadenza dalla prestazione di accompagnamento alla pensione.





Lavoro & Previdenza

N. **21** Del **04/02/2019**

Direttore Antonio Gigliotti

Allegato 2

Tavola Sinottica

Premessa



Per il triennio 2019-2021, in via sperimentale, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonché dalla gestione separata possono andare in pensione con un'età pari o superiore a 62 anni e con 38 anni di contribuzione.

E' quanto previsto dal decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019.

La quali tipi di contribuzione sono computabili? Si tratta di una pensione cumulabile con altri redditi da lavoro? Quali sono i termini di decorrenza?

Quota 100



Gli iscritti alle Gestioni previdenziali INPS, compresa la Gestione separata per i parasubordinati di cui alla L. 335/95 possono conseguire – su base volontaria – il diritto alla pensione anticipata a far data dal contestuale raggiungimento dei seguenti due requisiti minimi:

- età anagrafica non inferiore a 62 anni;
- anzianità contributiva minima di 38 anni.

Decorrenza del trattamento



I dipendenti pubblici che maturano i requisiti per "quota 100" entro la data di entrata in vigore del decreto legge, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione dal 1° agosto 2019. Gli iscritti alle gestioni dei dipendenti privati o autonomi dell'INPS, che maturano i requisiti di accesso entro il 31 dicembre 2018, hanno diritto alla pensione con decorrenza dal 1° aprile 2019.

Decorrenze diverse sono previste per chi matura i requisiti richiesti dalla norma in data successiva.

Compatibilità con altri redditi



La pensione Quota 100 non è cumulabile con il reddito da lavoro. Quindi dal momento in cui vi è il collocamento in quiescenza e fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, non si può riprendere a lavorare. Il divieto non vale per le prestazioni occasionali, rispettando però il limite complessivo dei 5.000€ lordi annui.

Modalità di presentazione delle domande



Per fare domanda per andare in pensione con Quota 100 il cittadino deve essere in possesso di PIN rilasciato dall'Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi. In alternativa la domanda per la pensione può essere presentata anche tramite i patronati o gli altri soggetti abilitati all'intermediazione delle istanze di servizio all'Inps.





Lavoro & Previdenza

N. **21** De

Del **04/02/2019**

Riferimenti normativi

Direttore Antonio Gigliotti



- Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4;
- Articolo 24, comma 10, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Legge 30 dicembre 2018, n. 45;
- INPS, Circolare n. 11 del 2019;
- INPS, Messaggio n. 395 del 2019.

